


Sentenze e pareri



Indennità per anzianità – Indennità premio servizio I.N.P.D.A.P. - Retribuzione contributiva - Elementi tassativi - Art. 11 comma 5 L. n. 152 del 1968 - Differenze retributive per svolgimento mansioni di fatto – Non sono comprese

La retribuzione contributiva, a cui, per i dipendenti degli Enti locali si commisura, a norma dell'art. 4 L. 8 marzo 1968 n. 152, l'indennità premio di servizio I.N.P.D.A.P. è costituita solo dagli emolumenti testualmente menzionati dall'art. 11, comma 5 di detta legge, la cui elencazione ha carattere tassativo e la cui dizione "stipendio o salario" impone un'interpretazione restrittiva, alla luce della specifica menzione, come componenti di tale voce, degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura; pertanto vanno esclusi dalla base di calcolo in questione le differenze retributive spettanti a seguito dello svolgimento di fatto di mansioni superiori proprio perché trattasi di emolumenti non fissi né continuativi.

Cfr. Cass. Civ., SS.UU., 29 aprile 1997 n. 3673, in Cons. Stato 1997, II, 1371 (Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 2 settembre 2010, n. 18.999). Rassegna di Giurisprudenza e Dottrina – Giurisdizione Amministrativa, anno V n. 9, pag. 745 /III.

Collocamento a riposo – Trattenimento in servizio – Diniego generalizzato – Illegittimità - Art. 16 D.L.vo n. 503 del 1992 novellato

Ai sensi dell'art. 16 comma 1 D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 503, modificato dall'art. 72 D.L.vo 31 marzo 1998 n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008 n. 133, il prolungamento biennale del servizio di un pubblico dipendente oltre i limiti di età per il collocamento a riposo è subordinato a un atto di assenso dell'amministrazione di appartenenza; pertanto l'esame delle relative istanze implica una valutazione completa delle esigenze organizzative e funzionali che al di fuori di situazioni particolari, deve considerare tutti i presupposti indicati nella norma, con conseguente illegittimità di una deliberazione che escluda in via preventiva e sistematica la possibilità del trattenimento in servizio, traducendosi in un'indebita rinuncia all'esercizio di una potestà discrezionale.

(Consiglio di Stato, Sez. II, 14 luglio 2010, n. 4.389/2009). Rassegna di Giurisprudenza e dottrina – Giurisdizione Amministrativa, anno v, n. 9, pag. 1120/1.

Concorso - Documentazione - Regolarizzazione - Ammissibilità - Fattispecie

Il candidato per la copertura di posti nel pubblico impiego che, entro il termine perentorio previsto dal bando di concorso, presenti documentazione inidonea quale certificazione, ma tale da costruire un principio di prova relativa al possesso del requisito richiesto (nella specie lo stato di invalido che dava diritto di usufruire della riserva dei posti messi a concorso), commette una mera irregolarità documentale, sanabile ai sensi dell'art. 6 lett. B) L. 7 agosto 1990 n. 241.

TAR Campania - Napoli, Sez. IV, 7 settembre 2010, n. 17.319). Rassegna di Giurisprudenza e Dottrina - Giurisdizione Amministrativa Anno V, n. 9, pag. 1047/II.

1. Ricorso giurisdizionale – Legittimazione – Attiva – Igiene e sanità pubbliche – Divieto di offrire alimenti ai gatti randagi – Lega per abolizione caccia – È legittimata

2. Animali – Gatti randagi – Divieto di offrire cibo – Ordinanza sindacale – Illegittimità

1. La Lega per l'abolizione della caccia è un'associazione di protezione ambientale che rientra nella categoria delle associazioni di cui all'art. 13 L. 8 luglio 1986 n. 349, il cui scopo statutariamente fissato è quello di "promuovere l'abolizione della caccia, la difesa della fauna, il riconoscimento dei diritti soggettivi di tutti gli animali"; pertanto, essa è legittimata e ha interesse a impugnare l'ordinanza sindacale con cui si fa divieto ai cittadini di offrire alimenti ai gatti randagi, essendo la stessa titolare di un interesse specifico alla salvaguardia dell'ambiente e alla integrità del patrimonio faunistico.

2. Ai sensi dell'art. 1 L. Reg. Veneto 28 dicembre 1993 n. 60, gli unici interventi consentiti per fronteggiare una presenza massiccia di animali randagi sono: il controllo delle nascite, l'allontanamento in altre zone e la soppressione degli animali qualora

a cura di
Domenico D'Addario

essi siano incurabili; pertanto, il divieto sindacale, rivolto alla popolazione locale tutta, di offrire alimenti ai gatti randagi, anche saltuariamente, appare in contrasto sia con la legge regionale sia con la legge quadro nazionale 14 agosto 1991, 281, dettata a prevenzione del randagismo e a tutela degli animali d'affezione.

Tar – Veneto, Sez. III, 16 novembre 2010, 6.045 (Giurisdizione amministrativa, novembre 2010, pag. 1318 – II).

1. Inquinamento – Smaltimento rifiuti – Scarti di origine animale – Disciplina applicabile – Duplice ipotesi

2. Inquinamento – Rifiuti abbandonati – Discarica abusiva – Presupposti

3. Inquinamento – Smaltimento rifiuti - Discarica non autorizzata – Realizzazione e gestione - Presupposti rispettivi

1. In tema di rifiuti, anche a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 22 D.L.vo. 16 gennaio 2008 n. 4, al testo originario del D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 art. 185 comma 2, agli scarti di origine animale si applica la disciplina in materia di rifiuti nei casi in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento, mentre si applica la disciplina del Reg. C.E. 3 ottobre 2002 n. 174 solo se gli stessi sono qualificabili come sottoprodotti ai sensi dell'art.183 comma 1 lett. n) D.L.vo n. 152 del 2006.

2. Affinché possa parlarsi di discarica abusiva, occorre che sussistano alcuni requisiti e caratteristiche particolari, indicativi della presenza di una vera e propria discarica, quali: a) una condotta (più o meno sistematica, ma comunque ripetuta nel tempo e non occasionale) di accumulo di rifiuti su un'area; b) la destinazione dell'area a centro di raccolta dei rifiuti; c) lo scarico ripetuto di essi, il degrado (anche solo tendenziale) dell'area stessa, consistente nell'alterazione permanente dello stato dei luoghi; d) una consistente quantità di rifiuti depositati abusivamente; e) la definitività del loro abbandono.

3. Per potersi configurare il reato di realizzazione di una discarica senza autorizzazione, occorre l'allestimento di un'area con l'effettuazione di opere, quali spianamento del terreno, apertura di accessi, sistemazione, perimetrazione o recinzione, mentre per potersi configurare la diversa ipotesi di gestione di una discarica non autorizzata, occorre che sussista una organizzazione, anche se rudimentale, di persone e cose, diretta al funzionamento della medesima.

Cassazione Penale, Sez. III, 30 novembre 2010, n. 42.436 (Giurisdizione Amministrativa, novembre 2010, pag. 960 – III).

Caccia – Specie protette – Uccelli selvatici – Prelievi in deroga – Modalità – Art. 9 direttiva Cons. C.E.E. n. 409 del 1979

Ai sensi dell'art. 9 della direttiva Cons. C.E.E. 2 aprile 1979 n. 409, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, è possibile derogare al divieto di cacciarli in base a tre condizioni, ovvero a) lo Stato membro deve limitare la deroga al caso in cui non vi sia un'altra soluzione soddisfacente, b) la deroga deve basarsi su almeno uno dei motivi tassativamente elencati dall'art. 9, n. 1 lett. a), b) e c) della direttiva, c) la deroga deve rispondere ai precisi requisiti di forma di cui detto art. 9, n. 2, finalizzati a limitare le deroghe allo stretto necessario e a permettere la vigilanza da parte della Commissione. (Nella specie

è stato ritenuto che la Repubblica italiana era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell'art. 9 della direttiva n. 409 del 1979 poiché la Regione Veneto aveva adottato e applicato una normativa che autorizza deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici senza rispettare le condizioni stabilite all'art. 9 della direttiva predetta).

Corte di Giustizia delle Comunità Europee (C.E.), II novembre 2010, (Giurisdizione Amministrativa, novembre 2010, pag. 972 - III).

1. Caccia – Attività venatoria – Aree protette – Ammissione anche non residenti - Art. 25 comma 18 L. reg. Liguria n.29 del 1994 – Incostituzionalità in parte equa.

Leggi e decreti – Leggi regionali e provinciali – Contrasto con i principi statali - Disapplicazione – Impossibilità – Rimessione alla Corte Costituzionale – Necessità.

1. L'art. 25 comma 18 L. reg. Liguria 1 luglio 1994 n. 29, nella parte in cui ammette a vario titolo e sulla base di diversi presupposti l'esercizio venatorio anche per soggetti non residenti nelle aree protette e in quelle contigue, viola l'art. 17 comma 2 lett. s) Cost., nonché la norma interposta di cui all'art. 32 comma 3 L. 6 dicembre 1991 n. 394, che invece esclude da tale possibilità i non residenti: ciò in quanto, pur essendo intervenuta la riforma costituzionale del 2011 che trasferisce nella competenza residuale regionale la materia della caccia (come avveniva del resto, in precedenza, per le Regioni a Statuto speciale), non viene meno in capo alla normativa statale il carattere di standard minimo di tutela ambientale delle norme sulle aree protette.

2. Il rapporto tra norme regionali e norme statali interposte non può essere assimilato a quello tra norme statali e regole comunitarie, posto che per quest'ultimo il giudice comune è legittimato a non applicare la norma interna contrastante con quella comunitaria ad efficacia diretta, sicché una questione di costituzionalità che denunci detta contrapposizione sarebbe inammissibile e nell'ipotesi di antinomia fra norme delle Regioni e dello Stato il giudice deve chiedere la pronuncia di illegittimità costituzionale della regola regionale, per lesione del sistema di riparto delle competenze, senza poterla disapplicare.

Cfr. sentt. 4 giugno 2010 n. 193, 20 ottobre 2009 n. 272, 5 maggio 2009 n. 61, 25 novembre 2008 n. 387, in questa Rassegna 2010, III, 499; 2009, III, 705 e 161; 2008, III, 871, 18 marzo 2005 n. 108 e 18 ottobre 2002 n. 422, in Cons. Stato 2005, II, 485; 2002, II, 1496. Cfr., già prima della riforma costituzionale, su una Regione a Statuto speciale, sent. 27 luglio 1992 n. 366, ivi 1992, II, 1107.

Corte Costituzionale, II novembre 2010, n. 315. (Giurisdizione Amministrativa, novembre 2010, pag. 876. - III)

Le massime sono tratte dalla
Rassegna mensile Giurisdizione
Amministrativa per gentile
concessione della Soc. Edizioni Libra.
www.sentenzeitalia.it